

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4638

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARINELLO, GIOACCHINO ALFANO, ABRIGNANI, ARACU, BARBIERI, BIAVA, CERONI, DEL TENNO, D'IPPOLITO VITALE, FALLICA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, MARMO, MARSILIO, MAZZUCA, MINARDO, PAGANO, MARIO PEPE (MISTO-R-A), PIZZOLANTE, SISTO, TRAVERSA

Interpretazione autentica dell'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte

Presentata il 22 settembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'articolo 270 del codice di procedura penale sancisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Questo divieto trova la sua *ratio* nel rispetto del diritto fondamentale e inviolabile alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, di cui all'articolo 15 della Costituzione, e che trova il suo limite solo in ambito penale, in

specifici casi e su espressa disposizione della magistratura.

Senonché, nella prassi corrente, le intercettazioni acquisite nell'ambito di procedimenti penali vengono utilizzate in procedimenti civili o amministrativi, ritenendo il divieto sancito dall'articolo 270 limitato ad altri processi penali. A conferma di ciò la recente sentenza n. 4306 del 23 febbraio 2010, della sezione tributaria della Corte di cassazione, che ha statuito che le intercettazioni telefoniche, acquisite in sede di indagini penali, costituiscono indizi che possono essere valida-

mente utilizzati dall'ufficio a conforto dell'accertamento tributario.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte il divieto sancito dall'articolo 270 del codice di procedura penale non si applica al giudizio tributario, non potendosi estendere arbitrariamente l'efficacia di tale norma, riferibile al solo procedimento penale, a « domini processuali diversi », come tali « muniti di regole proprie ».

L'innovativa interpretazione del giudice di legittimità ha sovvertito un consolidato orientamento espresso, in precedenza, da parte della dottrina e da alcune pronunce della giurisprudenza contabile, le quali, escludendo ogni tentativo di applicazione estensiva dell'articolo 270, avevano aderito, invece, alla sua più rigorosa interpretazione ammettendo, quindi, l'utilizzazione delle intercettazioni, al di fuori del procedimento penale « di competenza », esclusivamente nei processi penali per reati cosiddetti « gravi », per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

In tal senso si era, infatti, espressa la Corte dei conti che, pronunciandosi sulla questione nell'ambito di un giudizio risarcitorio, aveva stabilito che, al di fuori del processo penale nel quale erano state disposte, le intercettazioni fossero da considerare *tamquam non essent* (Corte dei conti - seconda sezione giurisdizionale centrale, sentenza 1° giugno 2000, depositata 2 agosto 2000).

A parere del giudice contabile, l'indelegabilità del divieto di utilizzazione posto all'articolo 270 del codice di procedura penale, in quanto corollario della tutela del diritto alla riservatezza previsto dall'articolo 15 della Costituzione, discendeva necessariamente dalla prevalenza della ga-

ranzia di tale diritto sugli altri interessi tutelati.

Nella sentenza citata, invece, il giudice di legittimità ha escluso la sussistenza di possibili violazioni del diritto costituzionalmente garantito alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, partendo dal presupposto che il rango costituzionale della tutela prestata a tale diritto incontra una limitazione espressa in presenza di un « atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge », come avvenuto nel caso di specie.

Davanti, dunque, alle discrepanze emerse (da un lato una dottrina e una parte della giurisprudenza assestate su un'interpretazione rigorosa dell'articolo 270 del codice di procedura penale che escludeva la possibilità di utilizzare le risultanze delle intercettazioni al di fuori dei processi penali e per reati gravi, dall'altro diverse pronunce giurisprudenziali che le hanno ritenute utilizzabili, ad esempio, nell'ambito di alcuni procedimenti di cosiddetta « giustizia sportiva »), la necessità di prevedere misure che riaffermino il corretto impiego delle intercettazioni, stante la loro fondamentale importanza, e che garantiscano l'esclusiva finalizzazione al processo penale dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte dall'autorità giudiziaria. Si propone una norma di interpretazione autentica che chiarisca definitivamente che il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, di cui all'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, è esteso a tutti i procedimenti instaurati davanti a qualsiasi giurisdizione, anche non penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte è esteso a tutti i procedimenti instaurati davanti a qualsiasi giurisdizione, anche non penale.

€ 1,00



16PDL0053050